

## SERVIZI CIMITERIALI

Cimiteri del Comune di Morbegno  
S. Martino (capoluogo)  
Paniga  
Campovico  
Desco  
Arzo  
Valle

Cimitero di S. Martino:

### ORARIO DI APERTURA

DALL'1 APRILE AL 30 SETTEMBRE (orario estivo)

Feriali: dalle ore 8.00           alle ore 19.00  
Festivi: dalle ore 7.00           alle ore 19.00

DALL'1 OTTOBRE AL 31 MARZO (orario invernale)

Feriali: dalle ore 8.00           alle ore 17.00  
Festivi: dalle ore 8.00           alle ore 17.00

CHIUSO IL LUNEDI'

SI RICHIAMANO I SEGUENTI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

#### ARTICOLO 38 Ammissione nel cimitero di San Martino e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero di San Martino, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Le salme di persone non residenti a Morbegno e non decedute nel territorio comunale, per motivate ragioni da produrre all'Ufficio competente, possono essere ricevute e seppellite in campo comune ed in caso di cremazione nelle nicchie cinerarie; tuttavia le salme di persone anziane che abbiano dovuto trasferire la residenza da Morbegno in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza possono essere anche tumulate in loculi.

(3) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90 delle persone sopra indicate.

(4) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 37, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni. In difetto di tale manifestazione possono decidere gli eredi.

#### ARTICOLO 39 Ammissione nei cimiteri di frazione

(1) Nei cimiteri di frazione sono accolte le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.

(2) A richiesta degli interessati, possono essere accolte nei cimiteri di frazione anche le salme di persone residenti o defunte nell'ambito di tutto il restante territorio comunale di Morbegno, compatibilmente con la disponibilità di sepolture.

(3) Anche per i cimiteri di frazione si applica quanto previsto dall'articolo 38, commi 2, 3 e 4, compatibilmente con la disponibilità di sepolture.

ART. 43 – Inumazione ... omissis ... SEPOLTURE AD INUMAZIONE (intendendosi per tali le sepolture nella terra) hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio. ... omissis ...

ART. 45 – TUMULAZIONE . Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione ... omissis ....

ART. 83 DURATA DELLA CONCESSIONE ... omissis ... (3) La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

- a) ossari: ..... anni 30
- b) cinerari: ..... anni 30
- c) loculi: ..... anni 30
- d) aree per tombe collettive: .....anni 60
- e) aree per cappelle: ..... anni 60
- f) tombe di proprietà del comune: ...anni 60
- g) cappelle di proprietà del comune: .anni 60

ARTICOLO 94 Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

(1) Il rilascio di concessioni cimiteriali avviene solo a favore di chi ne abbia immediata necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

... omissis ...

(3) Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia i requisiti per essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 39. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.

... omissis ...

ARTICOLO 95 Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

(1) I loculi, gli ossari e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine cronologico progressivamente campata per campata, partendo dalla fila più alta e procedendo da sinistra verso destra, fino ad esaurimento della fila e della campata. ... omissis ...

ARTICOLO 98 Concessioni di loculi "in assegno"

(1) Non è consentito il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno").

(2) Le concessioni di loculi in assegno rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovabili solo qualora alla scadenza della concessione la sepoltura risulti essere già stata occupata. Il rinnovo della concessione è consentito, su richiesta degli interessati, a norma del presente regolamento e con applicazione della tariffa in tabella, limitatamente agli anni mancanti al raggiungimento dei trenta anni di tumulazione della salma. Su richiesta motivata il rinnovo è consentito al momento della tumulazione della salma.

ARTICOLO 99 Concessioni di loculi per traslazione di salme

(1) Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione è vietata in ogni caso. ... omissis ...

## **CREMAZIONE**

ARTICOLO 56 Crematorio Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

(1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante e disponibile più vicino.

(2) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;

b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445.

c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di

scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'Associazione.

(3) In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio della A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

(4) Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

(5) E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler cremare la salma.

(6) La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati all'articolo 11.

(7) Le cremazioni di salma o di resti mortali sono sottoposte al pagamento delle tariffe di cui all'allegata tabella.

#### ARTICOLO 57 Cremazione di resti mortali e di resti ossei

(1) La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo individuato secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria ed il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.

(2) E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del DPR 285/90, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

(3) Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

(4) La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

#### ARTICOLO 58 Urne cinerarie

(1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

... omissis ...

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

... omissis ...

(5) E' ammesso, altresì, il deposito delle urne cinerarie nelle cellette ossario per le quali esista già un atto di concessione alla data del decesso.

... omissis.